CAMERA DEI DEPUTATI N. 3193-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(SPINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(SPAVENTA)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(GARAVAGLIA)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(CASSESE)

E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE E GLI AFFARI REGIONALI

(PALADIN)

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

Presentato il 5 ottobre 1993

(Relatore: **Piero Mario ANGELINI**)

NOTA: La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 21 ottobre 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 22 ottobre 1993 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

PARERE DELLA X COMMISSIONE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

Sul disegno di legge
e sugli emendamenti approvati dalla Commissione.

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia soppresso l'articolo 04 in quanto le disposizioni in esso contenute non appaiono direttamente connesse con lo svolgimento delle funzioni assegnate alle province dal decreto-legge, determinando effetti e ricadute in altri settori, estranei alla competenza della VIII Commissione – ed aventi uguale rilevanza rispetto a quelli ambientali – che non sembrano essere stati oggetto di alcuna considerazione politica né di alcuna istruttoria tecnica. Tali disposizioni determinano inoltre oneri aggiuntivi sul sistema delle imprese e sui cittadini che non sono peraltro coordinati con la disciplina della materia prevista, tra l'altro, nel decreto legislativo emanato in attuazione della legge delega n. 421 del 1992; in più appare improprio prevedere oltre all'obbligo di richiedere le diverse autorizzazioni necessarie in materia di tutela ambientale anche un contributo a carico delle imprese per il compimento delle relative istruttorie; quanto al contributo per i controlli ambientali esso è previsto a prescindere dall'effettiva effettuazione dei controlli stessi anziché secondo una procedura connessa all'effettivo riscontro di irregolarità;

2) all'articolo 1, comma 4, in fine, sia aggiunto il seguente periodo: « resta ferma in materia la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato già stabilita ai sensi della legge n. 282 del 1991 »;

3) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, dopo le parole « L'ANPA » siano soppresse le seguenti « anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente »;

4) all'articolo 1-*quater*, comma 3, sia coordinato il termine ivi previsto con quello di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5;

5) all'articolo 2-*bis* siano soppressi gli ultimi due periodi in quanto non coordinati con la disciplina del sistema nazionale di certificazione ispirata ai principi della massima trasparenza e tutela dell'interesse pubblico;

e con le seguenti osservazioni:

non appaiono chiaramente delimitate le competenze attribuite all'ENEA e all'ANPA, con il conseguente rischio, molto concreto, di pericolose, costose duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni e ruoli;

valuti la Commissione l'opportunità di eliminare la previsione di un trattamento giuridico ed economico del personale assegnato all'ANPA – proveniente dall'ENEA ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 4 e dall'ENEA-DISP – differenziato rispetto a quello del personale di provenienza ministeriale.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Sul disegno di legge
e sugli emendamenti approvati dalla Commissione.

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

1) all'articolo 1-*bis*, comma 2, le parole: « anche economici » siano sostituite dalle seguenti: « non economici » e siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel limite dei posti vacanti »;

2) all'articolo 1-*quater*, comma 3, il primo e il secondo periodo siano sostituiti dai seguenti: « Entro il 31 dicembre 1994, ove si verifichino nell'ambito dell'ENEA esuberi di personale diverso da quello di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ne dispone l'inquadramento, a domanda, nei ruoli dell'ANPA, nel limite di 150 unità. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, in conferenza di servizi con i Ministri interessati, ove si verifichino esuberi di personale con trattamenti economici similari nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali e di altre pubbliche amministrazioni, ne dispone l'inquadramento, a domanda, nel limite di 150 unità »;

e con la seguente osservazione:

è necessario chiarire in che termini può essere disposto il comando di personale dipendente da altre amministrazioni o da enti pubblici anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE
(AFFARI SOCIALI)

Sul disegno di legge
e sugli emendamenti approvati dalla Commissione.

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 01:

al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « servizi tecnici » aggiungere le seguenti: « istituti scientifici »;

al comma 1, lettera *d)*, dopo la parola: « formulazione » aggiungere le seguenti: « *in collaborazione con gli istituti scientifici del* Ministero della sanità »;

al comma 1, lettera *h)*, sopprimere le parole: « ivi compresi quelli dell'igiene ambientale »;

al comma 1, lettera *i)*, aggiungere le parole: « in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL »;

al comma 1, lettera *l)*, sopprimere le parole: « e nei controlli in materia di protezione sanitaria dalle radiazioni »;

al comma 2 sostituire le parole da: « di servizi » fino alla fine del comma, con le seguenti: « di veterinaria, di medicina e sicurezza del lavoro, di sicurezza negli ambienti confinati, di igiene e sanità pubblica che sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal presente decreto, avvalendosi delle prestazioni e della consulenza tecnico-scientifica dei dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali delle Agenzie di cui all'articolo 03. A tal fine le aziende delle unità sanitarie locali concorrono alle relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri stabiliti in base ad apposita convenzione con la regione »;

all'articolo 03:

al comma 1 sopprimere la parola « ambientale » ed aggiungere di seguito « comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 2, anche in *riferimento al carattere multireferenziale dei Dipartimenti* »;

al comma 1, dopo le parole « *servizi territoriali per la prevenzione*, la vigilanza e il controllo » sopprimere fino alla fine del comma e sostituire con «, dotate di personalità giuridica pubblica, di *autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile*, gestionale e tecnica, assicurando loro adeguate risorse finanziarie »;

al comma 2, lettera *b)*, sostituire le parole da « presìdi » fino alla fine della lettera con le seguenti: « e servizi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riorganizzandoli su base dipartimentale »;

al comma 2, lettera *c)*, dopo la parola « locali » sopprimere « in particolare » e dopo la parola « controlli » sostituire le parole « degli ambienti di vita e di lavoro » con le seguenti: « di cui all'articolo 01, comma 1, così come individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 »;

al comma 2 sostituire la lettera *d)* con la seguente:

« *d)* a riorganizzare di conseguenza i restanti servizi delle unità sanitarie locali che svolgono le attività di cui all'articolo 01, comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal presente decreto, e prevedendo idonee forme di coordinamento operativo e funzionale con i Dipartimenti tecnici e i Servizi territoriali delle Agenzie di cui all'articolo 03 al fine di evitare sovrapposizioni e conflittualità negli interventi e di raggiungere il maggior rapporto costi/benefici dei medesimi »;

al comma 2, lettera *e)*, sostituire le parole da « comuni » fino alla fine della lettera con le seguenti: « e delle comunità montane da parte dei dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali e dei servizi territoriali »;

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le Agenzie collaborano altresì con il Ministero dell'ambiente, con il Ministero della sanità e gli altri ministeri interessati, nonché con gli enti e gli istituti nazionali e internazionali deputati alle attività svolte dai Dipartimenti tecnici e dai Servizi territoriali nelle forme e con le modalità definite dalle regioni »;

sostituire il comma 6 con il seguente: « L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

ART. 7.

(Dipartimenti di prevenzione).

1. Al fine di assicurare indirizzi omogenei alla prevenzione, vigilanza e controllo e pervenire ad una idonea dotazione di personale su tutto il territorio regionale, nonché di rendere complessivamente più efficaci gli interventi, le regioni riorganizzano gli attuali servizi delle unità sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre autorità, in un apposito Dipartimento per la prevenzione sanitaria, articolato almeno nei seguenti servizi:

1) igiene degli alimenti e della nutrizione;

2) medicina del lavoro;

3) sicurezza degli ambienti confinati di vita e di lavoro;

4) *igiene e sanità pubblica;*

5) epidemiologia ambientale;

6) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e *loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.*

I servizi veterinari si avvalgono anche delle prestazioni e della collaborazione tecnica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e i Dipartimenti tecnici provinciali e subprovinciali delle Agenzie di cui all'articolo 03 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.

2. Ai dipartimenti di prevenzione di cui al presente articolo è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale e le altre attribu*zioni previste per gli ospedali che non siano costituiti in azienda* ospedaliera ai sensi dell'articolo 4, comma 9.

3. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare l'uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA, degli istituti zooprofilattici, nonché dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali di cui al decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395.

4. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione e la provincia autonoma, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro ».

all'articolo 04:

sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8;

all'articolo 1-quinquies:

sopprimere il secondo periodo del comma 1.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.	1. Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274.	2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1, sono premessi i seguenti:

« ART. 01. — *(Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente).* — 1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella collaborazione alla promozione della ricerca sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella verifica e nella validazione dei programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli *standard* di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli *standard* di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nella valutazione e nella prevenzione dei rischi rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro e di igiene e sanità pubblica.

ART. 02. – *(Funzioni amministrative delle province).* — 1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di interesse provinciale di controllo ambientale nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera *h)*, ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma, e fatto salvo l'esercizio della potestà legislativa regionale prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le province si avvalgono dei Dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali di cui all'articolo 03, concorrendo alle relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri stabiliti in base ad apposita convenzione stipulata con le regioni.

3. Le regioni, nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative di controllo ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

ART. 03. – *(Agenzie regionali e delle province autonome).* — 1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01, comma 1, e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, articolate in Dipartimenti tecnici operanti su base provinciale o subprovinciale ed in Servizi territoriali per la prevenzione, la vigilanza e il controllo, assicurando loro autonomia tecnico-scientifica e gestionale, nonché adeguate risorse finanziarie.

2. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo, nonché di pervenire ad una idonea strumentazione, dotazione tecnica e di organico, le regioni e le province autonome provvedono:

a) a definire l'organizzazione dell'Agenzia;

b) a definire l'ambito territoriale, provinciale o subprovinciale, dei Dipartimenti tecnici dell'Agenzia e ad attribuire a tali Dipartimenti le funzioni, il personale, i beni immobili e mobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presìdi multizonali di prevenzione, organizzando di conseguenza le strutture e le funzioni di tali Dipartimenti;

c) ad organizzare in appositi Servizi territoriali per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo, il personale, i laboratori e le attrezzature dei servizi delle unità sanitarie locali, in particolare adibiti alla prevenzione, alla vigilanza ed ai controlli degli ambienti di vita e di lavoro, trasferendo tali Servizi, con la relativa dotazione finanziaria, all'Agenzia, assicurandone, di norma, l'operatività nel medesimo ambito territoriale dell'unità sanitaria locale;

d) a riorganizzare di conseguenza i restanti servizi delle unità sanitarie locali, prevedendo modalità di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività fra Servizi territoriali per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo dell'Agenzia e servizi delle unità sanitarie locali e prevedendo altresì che le unità sanitarie locali, se necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, possano avvalersi dei Dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali e dei Servizi territoriali per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo;

e) a stabilire le modalità di consulenza e di supporto all'azione dei comuni da parte dei Dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali e dei Servizi territoriali dell'Agenzia.

3. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3.

4. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

ART. 04. – *(Contributi ambientali).* — 1. È istituito il contributo per l'istruttoria delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettere *h), i)* ed *m),* al cui pagamento sono tenuti i soggetti richiedenti le autorizzazioni medesime.

2. Nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera *h),* il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato

dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni in una misura compresa tra un minimo di lire 100 mila ed un massimo di lire un milione, tenendo conto anche del numero e della complessità delle autorizzazioni da rilasciare. Nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettere *i)* ed *m)*, il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato dalle regioni e dalle province autonome in misura tale da coprire integralmente i costi.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riscosso, all'atto della pronuncia sull'istanza, dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

4. È istituito a favore delle province il contributo per i controlli ambientali nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera *h)*, al cui pagamento sono tenuti i soggetti richiedenti l'autorizzazione per l'attività soggetta al controllo o che sono titolari dell'autorizzazione medesima alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Per gli anni 1994, 1995 e 1996, il contributo di cui al comma 4 è determinato annualmente in misura compresa tra un minimo di lire 100 mila e un massimo di lire 5 milioni.

6. Il contributo di cui al comma 4 è determinato con delibera della giunta provinciale da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo. In prima applicazione, il termine per l'adozione della delibera è fissato al 15 gennaio 1994. Il contributo è iscritto a ruolo nei confronti dei titolari di autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed è versato direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità che saranno stabiliti con deliberazione provinciale.

7. È istituita a favore delle province, a titolo di contributo per i controlli ambientali, un'addizionale alle tariffe relative ai servizi di fognatura e di depurazione e alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La giunta provinciale determina l'ammontare di tale addizionale in una misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento delle citate tariffe e tassa.

8. Il contributo di cui al comma 7 è versato trimestralmente alle province dal comune o dal gestore dei servizi di cui al medesimo comma.

9. Le regioni e le province autonome, le province e gli enti di cui al comma 2 istituiscono nei propri bilanci appositi fondi cui affluiscono i proventi dei contributi di cui al presente articolo. Tali fondi devono essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni e ai controlli ambientali.

10. A decorrere dalla data di istituzione dei contributi ambientali di cui al presente articolo è soppresso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. A decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 ».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).* — 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di controllo ambientale di cui all'articolo 01, comma 1, lettera *h)*, ai fini dell'esercizio delle funzioni del Ministero dell'ambiente, nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

d) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA, sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le prescrizioni da questa adottate nell'esercizio delle sue funzioni.

6. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il comitato amministrativo dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

7. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis*. – *(Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale)*. — 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. Le risorse stanziate dall'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della citata legge n. 67 del 1988, e dall'articolo 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le finalità di cui al presente comma, sono conseguentemente trasferite all'ANPA. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-*ter*, comma 5, del presente decreto, sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. A decorrere dalla stessa data la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA secondo le modalità individuate nel medesimo regolamento.

5. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

ART. 1-*ter*. – *(Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)*. — 1. L'ANPA ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente nonché al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. Sono organi dell'ANPA:

a) il comitato amministrativo, composto di tre membri, aventi comprovata competenza tecnico-scientifica e adeguata esperienza nei

settori di competenza dell'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione il comitato amministrativo è integrato da due membri, di cui uno in rappresentanza dell'ENEA-DISP, designati dal consiglio di amministrazione dell'ENEA. Il comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente;

b) il direttore, che ne ha la legale rappresentanza, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica e manageriale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del comitato amministrativo, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell'organizzazione dell'Agenzia in strutture operative. Il regolamento definisce altresì la dotazione organica dell'Agenzia tenendo conto delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. I regolamenti interni sono approvati dal comitato amministrativo dell'ANPA.

ART. 1-*quater*. – *(Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA)*. — 1. La dotazione organica dell'ANPA è definita ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 5.

2. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-*bis*, commi 1 e 4, e del comma 3 del presente articolo;

b) mediante le procedure di mobilità e concorsuali di cui al Capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2.

3. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

4. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)*, e al comma 3 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

5. Fino alla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *c)*, e del comma 3 del presente articolo compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-*quinquies*. – *(Disposizioni sul personale ispettivo)*. — 1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza e riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento delle funzioni ispettive.

2. Al fine di conferire carattere di unitarietà ed organicità alla vigilanza e ai controlli in materia ambientale, le funzioni assegnate al personale ispettivo di cui al comma 1 del presente articolo sostituiscono le funzioni riservate dalla legislazione vigente nelle materie di cui all'articolo 01 comma 1, lettere *h)* e *i)*, al personale ispettivo di altri istituti ed enti pubblici ».

L'articolo 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*bis*. – *(Norma transitoria)*. — 1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1. Fino alla medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 02, le province possono avvalersi anche di laboratori pubblici o privati abilitati dal Ministro dell'ambiente con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine le province stipulano con i medesimi laboratori apposite convenzioni avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 04.

ART. 2-*ter*. – *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-*bis* e 1-*quater*, comma 4, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 234 del 5 ottobre 1993.*

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della *Costituzione*;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). L'ANPA, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, svolge, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, attività tecnico-scientifica di ausilio del Ministero dell'ambiente e delle altre amministrazioni pubbliche in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. L'ANPA è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo successivo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ANPA, ivi inclusa la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'istituendo organismo, sono disciplinati con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. La dotazione organica dell'ANPA deve contenere i posti strettamente indispensabili allo svolgimento dei compiti tecnico-scientifici dell'Agenzia. Alla copertura dei posti in organico l'ANPA provvede mediante concorsi pubblici. Nella fase di prima attuazione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, in conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede anche mediante inquadramento a domanda di personale con trattamenti economici similari dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), delle Unità sanitarie locali (USL) e di altre amministrazioni pubbliche, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni organiche. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del presente comma, compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di provenienza. Il relativo onere è a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e di intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. In sede di prima applicazione per l'anno 1993, l'ANPA si avvale dell'ausilio dei servizi e delle strutture del Ministero dell'ambiente. Lo Stato concorre al funzionamento dell'ANPA con un contributo di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Disciplina dei controlli ambientali).

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il 31 dicembre 1993, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5

giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

2. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire con proprio provvedimento alle province il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità sanitarie locali già adibite allo scopo prevedendo la conseguente riduzione delle dotazioni organiche. Le regioni provvedono al trasferimento delle conseguenti risorse finanziarie. Le regioni possono individuare le strutture tecnico-scientifiche di ausilio per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale trasferito è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento. Con atto d'indirizzo e coordinamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà stabilita la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le unità sanitarie locali e quelle delle province.

3. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
SPINI, *Ministro dell'ambiente.*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*
GARAVAGLIA, *Ministro della sanità.*
CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica.*
PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.